

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 933/95 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con gli accordi in forma di scambi di lettere conclusi tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Ungheria e la Romania, dall'altra, approvati con le decisioni 93/721/CE, 93/723/CE e 93/725/CE⁽¹⁾, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari a dazio ridotto per taluni vini originari di tali paesi; che l'accesso a detti contingenti è riservato ai vini in questione corredati di un attestato, rilasciato da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto, che ne certifichi la conformità con quelli contemplati dall'accordo pertinente e originari dei paesi in questione;

considerando che tali contingenti tariffari devono essere aperti su base annua dal 1° gennaio al 31 dicembre;

considerando che occorre garantire, in particolare, un accesso uguale e continuo ai contingenti in questione per tutti gli interessati, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota contingenziale a tutte le importazioni o reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondono ai requisiti prescritti fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari per rispettare i suoi obblighi internazionali; che tuttavia nulla osta a che, per garantire l'efficacia della gestione comune di questi contingenti, gli

Stati membri siano autorizzati a imputare sui volumi contingenziali necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che questo metodo di gestione richiede però una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione la quale deve, in particolare, poter controllare il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri;

considerando che le norme per la gestione e l'adattamento dei contingenti tariffari applicabili ai paesi interessati sono quelle previste nel regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria, e comprendente le modalità di adattamento di questi contingenti (1994-1997)⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 per la Bulgaria e la Romania, e dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 per l'Ungheria, e fatto salvo il disposto del paragrafo 2, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati, originari dalla Bulgaria, dall'Ungheria e dalla Romania sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati a fronte di ciascuno di essi:

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 31. 12. 1993, pagg. 3, 84 e 173.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2485/94 (GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 5).

a) Vini originari della Bulgaria :

Numero d'origine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	Volumi contingentali (in hl)	Dazio contingentale (in % del dazio di base)
09.7001	ex 2204 10	Vini spumanti di qualità in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	1 200 (1.1 - 31.12.1995)	40
			1 300 (1.1 - 31.12.1996)	40
			1 400 (1.1 - 31.12.1997)	40
09.7003	ex 2204 21	Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine	280 400 (1.1 - 31.12.1995)	40
			313 600 (1.1 - 31.12.1996)	40
			346 800 (1.1 - 31.12.1997)	40
09.7005	ex 2204 29	Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine, nonché i vini della varietà « Gamza » designati e presentati con questo nome o con il sinonimo « Kadarka »	118 000 (1.1 - 31.12.1995)	40
			118 000 (1.1 - 31.12.1996)	40
			118 000 (1.1 - 31.12.1997)	40

(1) Vedi codici Taric in allegato.

(2) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel quadro dell'articolo 1, paragrafo 1, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

b) Vini originari dell'Ungheria :

Numero d'origine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	Volumi contingentali (in hl)	Dazio contingentale (in % del dazio di base)
09.7007	ex 2204 29	Vini di uve fresche	70 000 (1.1 - 31.12.1995)	40
			70 000 (1.1 - 31.12.1996)	40
			70 000 (1.1 - 31.12.1997)	40
			70 000 (1.1 - 31.12.1998)	40
09.7009	ex 2204 10	Vini spumanti di qualità in recipienti di capacità uguali o inferiori a 2 litri	2 900 (1.1 - 31.12.1995)	40
			3 100 (1.1 - 31.12.1996)	40
			3 300 (1.1 - 31.12.1997)	40
			3 500 (1.1 - 31.12.1998)	40
09.7011	ex 2204 21	Vini di qualità, compresi i vini di qualità superiore e i vini di qualità recanti l'indicazione geografica « Tokaj » nonché i vini recanti la denominazione « Tajbor »	145 000 (1.1 - 31.12.1995)	40
			160 000 (1.1 - 31.12.1996)	40
			175 000 (1.1 - 31.12.1997)	40
			190 000 (1.1 - 31.12.1998)	40

(1) Vedi codici Taric in allegato.

(2) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel quadro dell'articolo 1, paragrafo 1, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale viene determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

c) Vini originari della Romania :

Numero d'origine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	Volumi contingentali (in hl)	Dazio contingentale (in % del dazio di base)
09.7013	ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche, compresi i vini spumanti e i vini liquorosi	130 000 (1.1 - 31.12.1995)	40
			140 000 (1.1 - 31.12.1996)	40
			150 000 (1.1 - 31.12.1997)	40

(1) Vedi codici Taric in allegato.

(2) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel quadro dell'articolo 1, paragrafo 1, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale viene determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini corredati di un documento VI 1 o di un estratto VI 2, conforme al regolamento (CEE) n. 3590/85⁽¹⁾. Il documento VI 1 deve recare, nella casella n. 15, una delle seguenti diciture apposta, a seconda dei casi, dall'organismo bulgaro o ungherese :

a) contingente n. 09.7001 :

« Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino spumante di qualità ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara » ;

b) contingente n. 09.7003 :

« Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità a denominazione d'origine ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara. » ;

c) contingente n. 09.7005 :

« Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità a denominazione d'origine ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara o un vino della varietà "Gamza" designato e presentato con questo nome o con il sinonimo "Kadarka". » ;

d) contingente n. 09.7009 :

« Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino spumante di qualità ai sensi della legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e del regola-

mento d'applicazione n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti nn. 7/1990 (FM) e 23/1992 (FM). » ;

e) contingente n. 09.7011 :

« Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità, compresi il vino di qualità superiore e il vino di qualità recante l'indicazione geografica "Tokaj", nonché il vino recante la denominazione "Tajbor", ai sensi della legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e del regolamento d'applicazione n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti nn. 7/1990 (FM) e 23/1992 (FM). »

Inoltre, i vini in questione rimangono soggetti al rispetto dei prezzi franco frontiera di riferimento. Il beneficio del contingente tariffario per questi vini è subordinato all'osservanza dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽²⁾.

Articolo 2

Si applicano gli articoli da 2 a 7 del regolamento (CE) n. 1798/94.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ

⁽¹⁾ GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/88 (GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 29).

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42).

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.7001	ex 2204 10	2204 10 19*91 2204 10 99*91
09.7003	ex 2204 21	2204 21 79*79 2204 21 79*80 2204 21 80*79 2204 21 80*80 2204 21 83*10 2204 21 83*79 2204 21 83*80 2204 21 84*10 2204 21 84*79 2204 21 84*80 2204 21 94*10 2204 21 94*80 2204 21 98*10 2204 21 98*80 2204 21 99*80
09.7005	ex 2204 29	2204 29 65*00 2204 29 75*80 2204 29 83*10 2204 29 83*80 2204 29 84*10 2204 29 84*80 2204 29 94*10 2204 29 94*80 2204 29 98*10 2204 29 98*80 2204 29 99*80
09.7007	ex 2204 29	2204 29 65*00 2204 29 75*80 2204 29 83*10 2204 29 83*80 2204 29 84*10 2204 29 84*80 2204 29 94*10 2204 29 94*80 2204 29 98*10 2204 29 98*80 2204 29 99*80
09.7009	ex 2204 10	2204 10 19*91 2204 10 99*91

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.7011	ex 2204 21	2204 21 79*79 2204 21 79*80 2204 21 80*79 2204 21 80*80 2204 21 83*10 2204 21 83*79 2204 21 83*80 2204 21 84*10 2204 21 84*79 2204 21 84*80 2204 21 94*10 2204 21 94*80 2204 21 98*10 2204 21 98*80 2204 21 99*80
09.7013	ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	2204 10 19*91 2204 10 19*99 2204 10 99*91 2204 10 99*99 2204 21 79*79 2204 21 79*80 2204 21 80*79 2204 21 80*80 2204 21 83*10 2204 21 83*79 2204 21 83*80 2204 21 84*10 2204 21 84*79 2204 21 84*80 2204 21 94*10 2204 21 94*80 2204 21 98*10 2204 21 98*80 2204 21 99*80 2204 29 65*00 2204 29 75*80 2204 29 83*10 2204 29 83*80 2204 29 84*10 2204 29 84*80 2204 29 94*10 2204 29 94*80 2204 29 98*10 2204 29 98*80 2204 29 99*80